

COMUNE Pieve Ligure

Provincia di Genova

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Approvato con delibera C.C.n 51 del 21.07.94

INDICE SISTEMATICO

Art. 1,- Istituzione della tassa.

Art. 2 - Servizio di nettezza urbana

Art. 3- Contenuto del regolamento.

Art. 4 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

Art. 5- Esclusioni dalla tassa..

Art. 6 - Commisurazione della tassa

Art. 7 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio.

Art. 8 - Parti comuni del condominio

Art 9- Classi di contribuenza

Art. 10- Esenzioni

Art. 11 - Riduzioni

Art. 12 - Tassa giornaliera di smaltimento

Art. 13 - Denunce

Art. 14- Decorrenza della tassa

Art. 15 - Mezzi di controllo

Art. 16- Sanzioni

Art. 17 - Accertamento, riscossione e contenzioso

Art. 18 - Entrata in vigore

Art 1 Istituzione della tassa

1 Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati» ai sensi dell'art 39 della Legge 28 febbraio 1994, n 146» svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art 2 Servizio di nettezza urbana

1 Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art 8 del DPR 19 settembre 1982, n 915, in conformità all'art 59 del DLgs 507/1993 Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc)

Art 3 Contenuto del regolamento

1 Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo

Art 4 Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1 L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio

2 Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario

Art 5 Esclusioni dalla tassa

1 Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in "obiettive condizioni di non utilizzabilità

2 Presentano tali caratteristiche a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;

c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;

d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali ;

e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);

f) fabbricati danneggiati, non abitabili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea

documentazione

3 Sono altresì esclusi dalla tassa:

a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti» ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri ;

b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti

4 Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti

5 Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi

Per le attività sotto elencate la detassazione massima sarà del 10 % salvo idonea documentazione che possa comprovare una percentuale maggiore :

Falegnamerie, autocarrozzerie, autofficine per riparazione veicoli, gommisti, autofficine di elettrauto, distributori di carburante, rosticcerie, lavanderie, verniciatura, galvanoplastici, fonderie, case di cura.

Il presente elenco è puramente esemplificativo.

Art 6 Commisurazione della tassa

1 La tassa a norma del 1 comma dell'art 65 del DLgs 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento

2 La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interna delle aree scoperte Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato

3 Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata

Art 7 Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1 La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento-dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato

2 Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei conferii tori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

a) in misura pari al 100 % della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera mt 250 ;

b) in misura pari al 80 % della tariffa se la suddetta distanza supera 251 mt e fino a 500 mt;

e) in misura pari al 50% della tariffa per distanze superiori ai 501. mt.

3 Le condizioni previste al comma 4 dell'art 59 del DLgs 507/1993 al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta debbano essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale Dalla data della diffida» qualora non venga provveduto entro congrue termine a porre rimedio al disservizio decorrono gli eventuali effetti sulla tassa

4 In caso di mancata svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori» o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta il tributo è dovuto in misura pari al 60 % della tariffa

Per ottenere la presente riduzione relativa ai giorni di effettiva disservizio »(che si ripeta per un minimo di tre giorni) il contribuente» dovrà mettere in mora mediante comunicazione scritta l'Amministrazione Comunale - Servizio Tributi e all'esecutore del servizio

5 Ai fini di cui sopra sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quella minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva

Art. 8 Parti comuni del condominio

1 Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che» per loro natura e/o uso» sono idonee a produrre rifiuti Non sono da considerare quelle indicate nell'art 5 comma 2 punto c)

2 Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art 63 del DLgs 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota secondo il presente prospetto:

aumento del 5 % agli alloggi siti in edifici sino a 10 condomini

aumento del 10. % agli alloggi siti in edifici oltre i 10 condomini

Art 9 Classi di contribuenza

1 Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art 65 del DLgs 507/ 1993, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art 79 comma 2 del Decreto Legislativo stesso continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal previgente regolamento:

CLASSE

PARAMETRO

Classe I Abitazioni private e loro pertinenze L.1700 X mq

Classe II Associazioni aventi scopi mutualistici.culturali, spartivi ecc. L. 1410 X mq

Classe III Magazzini, industrie, stazioni F.S., autorimesse L.2635 X mq

Classe IV Negozi, farmacie, laboratori (att.commerciali) L.5630 X mq

Classe V Alberghi, ristoranti, pensioni ed osterie L.5690 X mq

Classe VI Teatri, cinematografi, sale da ballo L.5630 X mq

Classe VII Banche, studi professionali, enti finanziari ed assicurativi L.6110 X mq

Classe VII Pubblici uffici, locali di istituti religiosi e simili L.1880 X mq

Art 10 Esenzioni

1 Sono esenti dalla tassa:

Gli edifici di proprietà del Comune utilizzati e/o gestiti direttamente;

Gli edifici di culto pubblico;

I casi previsti espressamente dalla Legge.

Art 11 Riduzioni

1 Sono computate nel limite del 50%, le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite diverse dalle aree di cui al comma 2.

2 Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa

3 La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottoindicata nel caso di :

a) abitazioni con unico occupante: — 20 (venti) %;

b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: - 10(dieci) %.;

e) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta; - 20(venti) %.

d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato salvo accertamento da parte del comune: - 20(venti) %;

e) utenti che» versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno) in località fuori del territorio nazionale: - 20(venti) %;

f) attività produttive commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art 67, punto 2) del DL 507/1993: - 40 (quaranta) %;

g) utenti che siano in situazione di bisogno, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento per l'attuazione dei servizi sociali (delibera C.C. 74/90 e successive integrazioni): - 50 (cinquanta)%.

4 Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette

Art 12 Tassa giornaliera di smaltimento

1 Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che

occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera

2 E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso del l'anno

3 La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa» rapportata a giorno, della **tassa** annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso» maggiorata dell'importo percentuale del 50 (cinquanta)*./

4 L'obbligo della denuncia di .uso temporaneo si intende assolta con il pagamento della tassa» da effettuare contestualmente alla **tassa** di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'ari 50 del DLgs 507/1993

5 Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale» senza compilazione del suddetto modulo In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto del l'accertamento dell'occupazione abusiva? è recuperata con sanzione interessi e accessori

6 per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art 13 Denunce

1 I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art 70 del DLgs 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate

2 Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse

3 E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei multiproprietà e dei cent'ri commerciali integrati ripresentare entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e commerciale integrato

4 La denuncia deve contenere:

a) l'indicazione del codice fiscale;

b) Cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza

c) enti, istituti, associazioni, società e altre devono essere indicati la denominazione, la sede ed elementi identificativi dei rappresentanti legali;

d) l'ubicazione e la superficie dei l'uso cui sono destinati; singoli locali e delle aree e dell'uso cui sono destinati

e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;

f) la provenienza;

g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale

5 L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che» nel caso di spedizione» si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale

Art 14 Decorrenza della tassa

1 La tassa ai sensi dell'art 64 del DLgs 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno salare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria

S L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza

3 La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree» purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale» dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata

4 In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotta denuncia di cessazione dimostri di non aver ; continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante

5 Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo

Art 15 Mezzi di controllo

1 Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili» l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art 73 del DLgs 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art 76 del Decreta Legislativo stesso

Art 16 Sanzioni

1 Per le violazioni previste dall'art 76 del D.Lgs 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate Per le violazioni di cui al terzo comma» dello stesso art 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila» si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981

Art 17 Accertamento, riscossione e contenzioso

1 L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art 71 e dall'art 72 del DLgs 507/1993

2 il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del DPR 28 gennaio 1988, n 43 e dell'art 20 del DPR 26 ottobre 1972, n 638 e successive modificazioni

Art 18 Entrata **in vigore**

1 Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste in attuazione degli artt 59, comma 2, secondo periodo, 63, commi 2, 3 e 4, 64 comma 2 secondo periodo, 66 e 72 commi- 3, 4, 5 e 6 del DLgs 507/93; che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1995